



RGF 76/2021

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott. Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio n. 134 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento in proprio

promosso da

CARELIA SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF 02015290345), con sede in Parma, Str. Baganzola 24/A, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. Cristian Salvi, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Bonacini (C.F. BNCMHL71M25G337M), con domicilio eletto in Parma, Strada della Repubblica 58, presso lo studio del difensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da **CARELIA SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** per la dichiarazione del proprio fallimento;

sentito il difensore del ricorrente in udienza;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;



valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente *“attività di riparazione e manutenzione di attrezzature per il magazzino, di impianti ed attrezzature mobili per la movimentazione, il sollevamento e i trasporti interni delle merci, di carrelli elevatori ed altri mezzi....”*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f. e che comunque non risulta il possesso congiunto in capo all'istante dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., anche considerato che l'ultimo bilancio depositato in Camera di commercio risale al 2018;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, alla luce della sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società;

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa DONATELLA DE DOMINICIS, con studio in Parma, viale Basetti n. 14, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.



Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di **CARELIA SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (CF 02015290345), con sede in Parma, Str. Baganzola 24/A, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. Cristian Salvini nato a Parma 24/10/1986, con domicilio in Parma, via Umberto Boccioni, n. 1;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore la dott. DONATELLA DE DOMINICIS, con studio in Parma, viale Basetti n. 14;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 28/04/2022 (ore 09:30) mediante udienza "virtuale" e, a tal fine

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà



l'approvazione del rendiconto, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 30/12/2021

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

